

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 373

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

47° anno
21 dicembre 2004

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2183/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro** 7
- Regolamento (CE) n. 2184/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli..... 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 2185/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, relativo all'apertura per l'anno 2005 di un contingente tariffario applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio** 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 2186/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1613/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 2187/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1614/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità** 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 2188/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1615/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità** 18
- ★ **Regolamento (CE) n. 2189/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa, per l'esercizio contabile 2005, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola** 20

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 2190/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario	21
Regolamento (CE) n. 2191/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	23
Regolamento (CE) n. 2192/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	25
Regolamento (CE) n. 2193/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	27
Regolamento (CE) n. 2194/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	29
Regolamento (CE) n. 2195/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali	31
Regolamento (CE) n. 2196/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	33
Regolamento (CE) n. 2197/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	35
Regolamento (CE) n. 2198/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve	36
★ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura	37

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/881/CE:

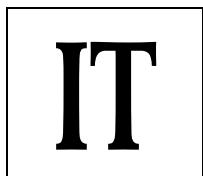
★ Decisione della Commissione, del 29 novembre 2004, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'appendice I dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, tenuto conto dell'allargamento	44
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'appendice I dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra	45

2004/882/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 dicembre 2004, che modifica gli allegati I e II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto concerne l'aggiornamento delle condizioni d'importazione e dei modelli dei certificati sanitari per le carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento** [notificata con il numero C(2004) 4554] ⁽¹⁾ 52

2004/883/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2004, che modifica l'allegato della direttiva 95/57/CE del Consiglio riguardante la raccolta di informazioni statistiche nel settore del turismo per quanto riguarda gli elenchi dei paesi** [notificata con il numero C(2004) 4723] ⁽¹⁾ 69



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2182/2004 DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 2004
relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° gennaio 1999 l'euro è diventato la moneta legale degli Stati membri partecipanti ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 974/1998 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ⁽²⁾, e dei paesi terzi che hanno concluso un accordo con la Comunità sull'introduzione dell'euro, ossia Monaco, San Marino e Città del Vaticano.
- (2) Il regolamento (CE) n. 975/1998 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione ⁽³⁾, ha definito le caratteristiche essenziali delle monete metalliche in euro. Queste ultime, dopo l'introduzione nel gennaio 2002, sono in circolazione in tutta l'area dell'euro come moneta legale unica in forma metallica.
- (3) Nella raccomandazione 2002/664/CE della Commissione, del 19 agosto 2002, relativa a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro ⁽⁴⁾, si suggerivano determinate caratteristiche estetiche da evitare nella vendita, nella produzione, nello stoccaggio, nell'importazione e nella distribuzione a fini di vendita o ad altri fini commerciali, di medaglie e gettoni di dimensioni analoghe a quelle delle monete metalliche in euro.
- (4) La comunicazione della Commissione, del 23 luglio 1997, relativa all'uso del simbolo euro, ha stabilito il simbolo «€» e ha invitato gli utilizzatori della moneta ad usare il simbolo per indicare gli importi monetari denominati in euro.
- (5) La comunicazione della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro ⁽⁵⁾, ha definito le disposizioni da applicare per quanto riguarda la riproduzione dei disegni della faccia comune delle monete metalliche in euro.
- (6) Le caratteristiche estetiche delle monete euro sono state pubblicate dalla Commissione il 28 dicembre 2001 ⁽⁶⁾.
- (7) I cittadini potrebbero essere portati a credere che medaglie e gettoni recanti impressi i termini «euro» o «euro cent», il simbolo euro, ovvero un disegno simile a quello figurante sulla faccia comune o su una qualsiasi di quelle nazionali delle monete metalliche in euro, abbiano corso legale in qualunque Stato membro che ha adottato l'euro come moneta unica, ovvero in un paese terzo partecipante.
- (8) Si registra un rischio sempre crescente che medaglie e gettoni di dimensioni e proprietà del metallo simili alle monete metalliche in euro possano essere usati illegalmente al posto delle monete metalliche in euro.
- (9) È pertanto opportuno che medaglie e gettoni aventi caratteristiche estetiche, dimensioni o proprietà del metallo simili alle monete metalliche in euro non siano vendute, fabbricate, importate o distribuite a fini di vendita o a altri fini commerciali.
- (10) Spetta a ciascuno Stato membro introdurre sanzioni applicabili alle violazioni, al fine di conseguire una protezione equivalente dell'euro nei confronti di medaglie e gettoni simili in tutta la Comunità,

⁽¹⁾ GU C 134 del 12.5.2004, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

⁽³⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 423/1999 (GU L 52 del 27.2.1999, pag. 2).

⁽⁴⁾ GU L 225 del 22.8.2002, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 3

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «euro»: la moneta legale degli Stati membri partecipanti quali definiti nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98 e dei paesi terzi partecipanti che hanno concluso un accordo con la Comunità sull'introduzione dell'euro, in seguito denominati «paesi terzi partecipanti»;
- b) «simbolo euro»: il simbolo che rappresenta l'euro «€», come raffigurato e descritto nell'allegato I;
- c) «medaglie e gettoni»: gli oggetti metallici, diversi dai tondelli destinati alla coniazione delle monete, aventi la parvenza e/o le caratteristiche tecniche di una moneta, ma non emessi in base a disposizioni legislative nazionali o dei paesi terzi partecipanti o in base ad altre disposizioni estere e che non costituiscono pertanto né uno strumento legale di pagamento né sono provvisti di corso legale;
- d) «oro», «argento» e «platino»: le leghe contenenti oro, argento e platino con purezza in millesimi di peso di almeno 375, 500 e 850 rispettivamente. La presente definizione non riguarda le convenzioni sulla punzonatura applicabili negli Stati membri;
- e) «Centro tecnico-scientifico europeo» (in seguito denominato «CTSE»): l'ente istituito dalla decisione della Commissione del 29 ottobre 2004;
- f) «banda di riferimento»: rientra nel significato attribuitovi nella sezione 1 dell'allegato II.

Articolo 2

Disposizioni protettive

In base agli articoli 3 e 4, la produzione e la vendita di medaglie e gettoni, nonché la relativa importazione e distribuzione a fini di vendita o ad altri fini commerciali, sono vietate nelle seguenti circostanze:

- a) quando i termini «euro» o «euro cent» ovvero il simbolo euro sono impressi sulla superficie; oppure
- b) quando le loro dimensioni rientrano nella banda di riferimento; oppure
- c) quando un disegno, figurante sulla superficie di medaglie e gettoni, è simile ad uno qualsiasi dei disegni nazionali del diritto o al rovescio comune delle monete metalliche in euro, oppure è identico o simile al disegno del bordo della moneta da 2 euro.

Eccezioni

- 1. Non sono vietati medaglie e gettoni recanti impressi i termini «euro» o «euro cent» ovvero il simbolo euro senza un associato valore nominale quando le relative dimensioni non rientrano nella banda di riferimento.
- 2. Non devono essere vietati medaglie e gettoni di dimensioni rientranti nella banda di riferimento quando:
 - a) al centro degli oggetti vi è un foro superiore a 6 millimetri, oppure la loro forma è poligonale ma non eccede i sei bordi, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui alla lettera c, punto ii); oppure
 - b) sono fabbricati in oro, argento o platino; oppure
 - c) soddisfano le seguenti condizioni:
 - i) i valori combinati di diametro e altezza del bordo di medaglie e gettoni sono abbondantemente al di fuori dei margini previsti in ciascuno dei casi riportati nella sezione 2 dell'allegato II; e
 - ii) i valori combinati di diametro e proprietà del metallo di medaglie e gettoni sono abbondantemente al di fuori dei margini previsti in ciascuno dei casi riportati nella sezione 3 dell'allegato II.

Articolo 4

Deroghe autorizzate

- 1. La Commissione può concedere autorizzazioni specifiche ad usare i termini «euro» o «euro cent» o il simbolo euro in condizioni di utilizzo controllate ove non sussista il rischio di confusione. In tali casi, il relativo operatore economico di uno Stato membro deve essere chiaramente identificabile sulla superficie di medaglie o gettoni, che devono recare impressa su una delle due facce la dicitura «non avente corso legale».
- 2. La Commissione è competente a dichiarare la «similitudine» di un disegno ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera c).

Articolo 5

Medaglie e gettoni esistenti

Medaglie e gettoni emessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono continuare ad essere utilizzati fino alla fine del 2009, che costituisce un termine ultimo, a meno che non possano essere utilizzati al posto delle monete metalliche in euro. Tali medaglie e gettoni devono essere registrati, se opportuno, in base alle procedure applicabili negli Stati membri e comunicati al CTSE.

*Articolo 6***Sanzioni**

1. Gli Stati membri definiscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri adottano entro il 1° luglio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'applicazione del presente articolo. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 7***Applicabilità**

Il presente regolamento si applica negli Stati membri partecipanti quali definiti nel regolamento (CE) n. 974/98.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

H. HOOGERVORST

*ALLEGATO I***RAFFIGURAZIONE DEL SIMBOLO EURO DI CUI ALL'ARTICOLO 1**

ALLEGATO II

1. Definizione della banda di riferimento di cui all'articolo 1

- a) La banda di riferimento relativa alle dimensioni di medaglie e gettoni è costituita dall'insieme delle combinazioni dei valori per diametro e dei valori per altezza del bordo compresi rispettivamente nel margine di riferimento per diametro e nel margine di riferimento per altezza del bordo.
- b) Il margine di riferimento per diametro è quello compreso tra 19,00 millimetri e 28,00 millimetri.
- c) Il margine di riferimento per altezza del bordo è quello compreso tra il 7,00 % e il 12,00 % di ciascun valore rientrante nel margine di riferimento per diametro.

2. Margini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i)

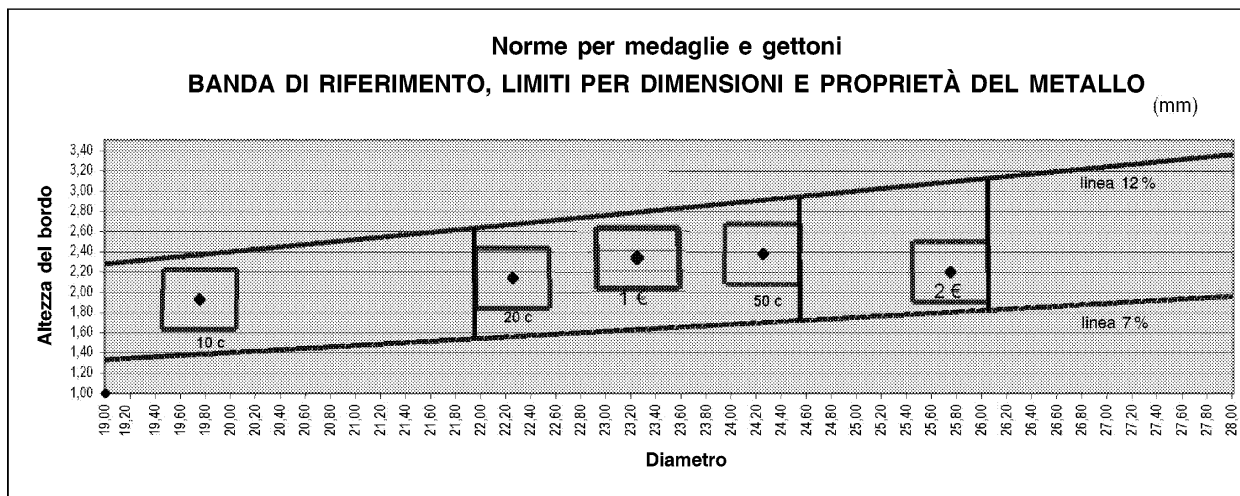
Margini definiti		
	Diametro (mm)	Altezza del bordo (mm)
1.	19,45-20,05	1,63-2,23
2.	21,95-22,55	1,84-2,44
3.	22,95-23,55	2,03-2,63
4.	23,95-24,55	2,08-2,68
5.	25,45-26,05	1,90-2,50

3. Margini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii)

	Diametro (mm)	Proprietà del metallo
1.	19,00-21,94	Conduttività elettrica compresa tra 14,00 e 18,00 % IACS
2.	21,95-24,55	Conduttività elettrica compresa tra: — 14,00 e 18,00 % IACS; oppure — 4,50 e 6,50 % IACS, a meno che medaglie o gettoni non siano realizzati in un'unica lega e il loro momento magnetico non sia situato al di fuori del margine compreso tra 1,0 e 7,0 μ Vs.cm
3.	24,56-26,05	Conduttività elettrica compresa tra: — 15,00 e 18,00 % IACS; oppure — 13,00 e 15,00 % IACS, a meno che medaglie o gettoni non siano realizzati in un'unica lega e il loro momento magnetico non sia situato al di fuori del margine compreso tra 1,0 e 7,0 μ Vs.cm
4.	26,06-28,00	Conduttività elettrica compresa tra 13,00 e 15,00 % IACS, a meno che medaglie o gettoni non siano realizzati in un'unica lega e il loro momento magnetico non sia situato al di fuori del margine compreso tra 1,0 e 7,0 μ Vs.cm

4. Rappresentazione grafica

Il seguente grafico fornisce un'illustrazione indicativa delle definizioni riportate nel presente allegato:



REGOLAMENTO (CE) N. 2183/2004 DEL CONSIGLIO**del 6 dicembre 2004****che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004
relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'adottare il regolamento (CE) n. 2182/2004 ⁽²⁾, il Consiglio ne ha disposto l'applicazione negli Stati membri partecipanti quali definiti nel regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ⁽³⁾.

- (2) È tuttavia importante che le norme relative a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro siano uniformi sull'intero territorio della Comunità e che siano adottate le disposizioni necessarie a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti quali definiti nel regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

H. HOOGERVORST

⁽¹⁾ Parere reso il 1° aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

REGOLAMENTO (CE) N. 2184/2004 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	102,1
	204	83,9
	999	93,0
0707 00 05	052	92,0
	999	92,0
0709 90 70	052	117,1
	204	70,4
	999	93,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	60,4
	204	47,4
	388	50,7
	528	41,6
	999	50,0
0805 20 10	204	61,8
	999	61,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	72,3
	204	43,2
	624	82,1
	999	65,9
0805 50 10	052	52,4
	528	39,0
	999	45,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	150,1
	400	67,6
	404	101,6
	720	59,9
	999	94,8
0808 20 50	400	97,8
	528	47,6
	720	64,7
	999	70,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2185/2004 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2004****relativo all'apertura per l'anno 2005 di un contingente tariffario applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio del 25 ottobre 2004 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia⁽³⁾ e il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo spazio economico europeo⁽⁴⁾ fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.

(2) Il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo spazio economico europeo, modificato dalla decisione n. 138/2004 del comitato misto SEE che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo SEE per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo⁽⁵⁾ dispone un'esenzione dai dazi applicabile ai prodotti classificati con i codici CN 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)].

(3) L'esenzione dai dazi è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2004/859/CE del Consiglio. Conformemente al punto IV di tale accordo le importazioni esenti da dazi dei prodotti classificati con i codici CN 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)] originari della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi.

(4) È pertanto necessario aprire tale contingente per l'anno 2005.

(5) Al fine di facilitare l'istituzione del contingente e di garantirne un'adeguata gestione nell'interesse degli operatori, l'esenzione dai dazi entro i limiti del contingente sarà temporaneamente subordinata alla presentazione alle autorità doganali comunitarie di un certificato rilasciato dalle autorità norvegesi.

(6) I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati che non figurano nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 il contingente tariffario della Comunità fissato nell'allegato I è aperto per i prodotti originari della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.

2. Le norme di origine da applicare reciprocamente nell'ambito del presente accordo sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

⁽³⁾ GU L 171 del 27.6.1973, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.

3. L'esenzione dai dazi entro i limiti del contingente fissato nell'allegato I è subordinata alla presentazione alle autorità doganali comunitarie del certificato di cui nell'allegato II, rilasciato agli esportatori dalle autorità norvegesi in una delle lingue della Comunità.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

4. Per le quantità importate che eccedono il contingente, ovvero per le quali non è stato presentato il certificato di cui al paragrafo 3, si applica un dazio di 0,047 EUR al litro.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Contingenti applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Norvegia

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione dei prodotti	Volume del contingente annuale per il 2005	Aliquota dei dazi applicabili entro i limiti del contingente	Aliquota dei dazi applicabili a quantità superiori al volume del contingente
09.0709	2202 10 00	— Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	14,3 milioni di litri	Esenzione	0,047 EUR/litro
	ex 2202 90 10	Altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)			

ALLEGATO II

CERTIFICATO

Acque minerali

1. Esportatore (nome, indirizzo completo)	2. Numero di serie	ORIGINALE
3. Destinatario (nome, indirizzo completo)	CERTIFICATO Relativo all'ammissione in esenzione da dazi nella Comunità delle acque classificate con i codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10	
4. Numero e data della fattura	5. Paese di origine NORVEGIA	6. Stato membro di destinazione
NB L'originale e, se pertinente, una copia del certificato va presentato all'ufficio doganale della Comunità nel momento in cui il prodotto è immesso in libera pratica		
7. Codice NC (10 cifre)		
8. Marchi, numero, quantità e natura degli imballaggi delle quantità esportate	9. Volume (litri)	
10. SI CERTIFICA che le indicazioni di cui sopra sono precise e conformi all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia Luogo: Oslo 2004 10 25 anno mese giorno		
11. Organismo emittente norwegian Agricultural Authority Postboks 8140 Dep. N-0033 Oslo, Norvegia	(Firma e timbro dell'organismo emittente)	

REGOLAMENTO (CE) N. 2186/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1613/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽²⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

(1) Con regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004⁽³⁾, la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze al Laos.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Esso tuttavia prevede deroghe a favore dei paesi beneficiari dell'SPG meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

(3) Dal 1997 il Laos beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l'ultima di esse è stata concessa con regolamento (CE) n. 1613/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 291/2002⁽⁵⁾, che ne proroga la validità fino al 31 dicembre 2004. Con lettere del 4 maggio 2004 e 4 agosto 2004 il Laos ha chiesto il rinnovo di tale deroga.

(4) La Commissione ha esaminato la richiesta del Laos giudicandola sufficientemente motivata.

(5) Al momento della proroga della validità del regolamento (CE) n. 1613/2000 si è ritenuto che esso dovesse scadere alla conclusione dell'attuale SPG, prevista per quella data. Il regolamento (CE) n. 2211/2003 del Consiglio⁽⁶⁾ tuttavia proroga la validità dell'SPG di un ulteriore anno fino al 31 dicembre 2005.

(6) Il 18 dicembre 2003 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sul futuro delle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali⁽⁷⁾, aprendo un ampio dibattito in materia. Il 7 luglio 2004 essa ha presentato una comunicazione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo, intitolata «Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015»⁽⁸⁾, in cui si riconosce la necessità di modificare le norme di origine. Tuttavia non è stata ancora presa alcuna decisione e le nuove norme non saranno in vigore prima del 31 dicembre 2004.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto d'adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1828/2004 (GU L 321 del 22.10.2004, pag. 23).

⁽⁴⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 46 del 16.2.2002, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 332 del 19.12.2003, pag. 1.

⁽⁷⁾ COM(2003) 787 def.

⁽⁸⁾ COM(2004) 461 def.

- (7) La proroga della deroga non dovrebbe pregiudicare o compromettere l'esito del dibattito sulle eventuali nuove norme di origine per l'SPG. Tuttavia, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Laos e nella Comunità, nonché la stabilità e lo sviluppo sostenuto dell'industria laotiana in termini di investimenti e di occupazione, è opportuno prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine, facilitando nel contempo il passaggio alle eventuali nuove norme di origine per l'SPG.
- (8) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1613/2000, in particolare i limiti quantitativi stabiliti su base annua in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario dei prodotti provenienti dal Laos, della capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali registrati, intendono tutelare le corrispondenti industrie comunitarie da un eventuale pregiudizio.
- (9) La deroga pertanto dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2006. Tuttavia, per garantire la parità di trattamento tra il Laos e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga una volta adottate le nuove norme di origine nel quadro dell'SPG.

- (10) Il regolamento (CE) n. 1613/2000 deve essere pertanto debitamente modificato.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1613/2000 è modificato come segue:

— nell'articolo 2, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006»

— ed è aggiunto il seguente comma:

«Entro il 31 dicembre 2005 occorre riesaminare la necessità del mantenimento della deroga, in conformità delle nuove disposizioni che saranno adottate nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate e delle norme di origine ad esso connesse.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2187/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1614/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽²⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

(1) Con regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004⁽³⁾, la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze alla Cambogia.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Esso tuttavia prevede deroghe a favore dei paesi beneficiari dell'SPG meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

(3) Dal 1997 la Cambogia beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l'ultima di esse è stata concessa con regolamento (CE) n. 1614/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 292/2002⁽⁵⁾, che ne proroga la validità fino al 31 dicembre 2004. Con lettera del 10 giugno 2004 la Cambogia ha chiesto il rinnovo di tale deroga.

(4) La Commissione ha esaminato la richiesta della Cambogia giudicandola sufficientemente motivata.

(5) Al momento della proroga della validità del regolamento (CE) n. 1614/2000 si è ritenuto che esso dovesse scadere alla conclusione dell'attuale SPG, prevista per quella data. Il regolamento (CE) n. 2211/2003 del Consiglio⁽⁶⁾, tuttavia, proroga la validità dell'SPG di un ulteriore anno fino al 31 dicembre 2005.

(6) Il 18 dicembre 2003 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sul futuro delle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali⁽⁷⁾, aprendo un ampio dibattito in materia. Il 7 luglio 2004 essa ha presentato una comunicazione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo, intitolata «Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015»⁽⁸⁾, in cui si riconosce la necessità di modificare le norme di origine. Tuttavia non è stata ancora presa alcuna decisione e le nuove norme non saranno in vigore prima del 31 dicembre 2004.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1828/2004 della Commissione (GU L 321 del 22.10.2004, pag. 23).

⁽⁴⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 46 del 16.2.2002, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 332 del 19.12.2003, pag. 1.

⁽⁷⁾ COM(2003) 787 def.

⁽⁸⁾ COM(2004) 461 def.

- (7) La proroga della deroga non dovrebbe pregiudicare o compromettere l'esito del dibattito sulle eventuali nuove norme di origine per l'SPG. Tuttavia, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Cambogia e nella Comunità, nonché la stabilità e lo sviluppo sostenuto dell'industria cambogiana in termini di investimenti e di occupazione, è opportuno prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine, facilitando nel contempo il passaggio alle eventuali nuove norme di origine per l'SPG.
- (8) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1614/2000, in particolare i limiti quantitativi stabiliti su base annua in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario dei prodotti provenienti dalla Cambogia, della capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali registrati, intendono tutelare le corrispondenti industrie comunitarie da un eventuale pregiudizio.
- (9) La deroga pertanto dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2006. Tuttavia, per garantire la parità di trattamento tra la Cambogia e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga una volta adottate le nuove norme di origine nel quadro dell'SPG.

- (10) Il regolamento (CE) n. 1614/2000 deve essere pertanto debitamente modificato.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1614/2000 è modificato come segue:

— nell'articolo 2, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006»

— ed è aggiunto il seguente comma:

«Entro il 31 dicembre 2005 occorre riesaminare la necessità del mantenimento della deroga, in conformità delle nuove disposizioni che saranno adottate nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate e delle norme di origine ad esso connesse.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2188/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1615/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽²⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

(1) Con regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004⁽³⁾, la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze al Nepal.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Esso tuttavia prevede deroghe a favore dei paesi beneficiari dell'SPG meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

(3) Dal 1997 il Nepal beneficia di tali deroghe per determinati prodotti tessili; l'ultima di esse è stata concessa con regolamento (CE) n. 1615/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 293/2002⁽⁵⁾, che ne proroga la validità fino al 31 dicembre 2004. Con lettera del 14 giugno 2004 il Nepal ha chiesto il rinnovo di tale deroga.

(4) La Commissione ha esaminato la richiesta del Nepal giudicandola sufficientemente motivata.

(5) Al momento della proroga della validità del regolamento (CE) n. 1615/2000 si è ritenuto che esso dovesse scadere alla conclusione dell'attuale SPG, prevista per quella data. Il regolamento (CE) n. 2211/2003 del Consiglio⁽⁶⁾, tuttavia, proroga la validità dell'SPG di un ulteriore anno fino al 31 dicembre 2005.

(6) Il 18 dicembre 2003 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sul futuro delle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali⁽⁷⁾, aprendo un ampio dibattito in materia. Il 7 luglio 2004 essa ha presentato una comunicazione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo, intitolata «Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015»⁽⁸⁾, in cui si riconosce la necessità di modificare le norme di origine. Tuttavia non è stata ancora presa alcuna decisione e le nuove norme non saranno in vigore prima del 31 dicembre 2004.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1828/2004 della Commissione (GU L 321 del 22.10.2004, pag. 23).

⁽⁴⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU L 46 del 16.2.2002, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 332 del 19.12.2003, pag. 1.

⁽⁷⁾ COM(2003) 787 def.

⁽⁸⁾ COM(2004) 461 def.

- (7) La proroga della deroga non dovrebbe pregiudicare o compromettere l'esito del dibattito sulle eventuali nuove norme di origine per l'SPG. Tuttavia, per tutelare gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Nepal e nella Comunità, nonché la stabilità e lo sviluppo sostenuto dell'industria nepalese in termini di investimenti e di occupazione, è opportuno prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere di proseguire o portare a compimento i contratti a lungo termine, facilitando nel contempo il passaggio alle eventuali nuove norme di origine per l'SPG.
- (8) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1615/2000, in particolare i limiti quantitativi stabiliti su base annua in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario dei prodotti provenienti dal Nepal, della capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali registrati, intendono tutelare le corrispondenti industrie comunitarie da un eventuale pregiudizio.
- (9) La deroga pertanto dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2006. Tuttavia, per garantire la parità di trattamento tra il Nepal e gli altri paesi meno sviluppati, si dovrà riesaminare la necessità di mantenere la deroga una volta adottate le nuove norme di origine nel quadro dell'SPG.

- (10) Il regolamento (CE) n. 1615/2000 deve essere pertanto debitamente modificato.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1615/2000 è modificato come segue:

— nell'articolo 2, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006»

— ed è aggiunto il seguente comma:

«Entro il 31 dicembre 2005 occorre riesaminare la necessità del mantenimento della deroga, in conformità delle nuove disposizioni che saranno adottate nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate e delle norme di origine ad esso connesse.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2189/2004 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2004****che fissa, per l'esercizio contabile 2005, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 prevede la fissazione dell'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare agli

Stati membri per ogni scheda aziendale debitamente compilata trasmessa entro i termini di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.

- (2) Per l'esercizio contabile 2004, il regolamento (CE) n. 134/2004 della Commissione⁽³⁾ ha fissato a 140 EUR l'importo della retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale. L'andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di tale importo.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è fissata a 142 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 97).

⁽²⁾ GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1388/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 21 del 28.1.2004, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2190/2004 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

delle spese a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della domanda.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione⁽²⁾ prevede che le organizzazioni di produttori già riconosciute presentino i loro programmi operativi all'autorità nazionale competente per approvazione.

(2) È opportuno inoltre permettere espressamente alle organizzazioni di produttori che chiedono il riconoscimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, di presentare nello stesso tempo i loro programmi operativi. Questi programmi devono essere approvati solo se l'organizzazione di produttori in questione è stata riconosciuta dall'autorità nazionale entro la data limite prevista all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1433/2003.

(3) Gli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1433/2003 stabiliscono che l'autorità nazionale competente adotti una decisione sui programmi e i fondi e su eventuali loro modifiche, a seguito della presentazione effettuata dalle organizzazioni di produttori, a norma degli articoli 11 e 14 del suddetto regolamento, entro la data limite del 15 dicembre. Alla luce dell'esperienza maturata nel corso degli ultimi anni, è emerso che, per motivi di sovraccarico amministrativo, alcuni Stati membri non sono in grado di elaborare tutti i programmi e di prendere le relative decisioni entro detta data.

(4) Invece di ricorrere a deroghe sistematiche, e per non arrecare pregiudizio agli operatori e consentire alle autorità nazionali di proseguire l'esame di tali domande, è opportuno consentire agli Stati membri di rinviare, per motivi debitamente giustificati, la data limite del 15 dicembre al 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Gli Stati membri possono adottare delle disposizioni per consentire l'ammissibilità

(5) Il regolamento (CE) n. 1433/2003 deve essere modificato di conseguenza.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1433/2003 è modificato come segue.

1) All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

«Le associazioni di produttori che chiedono il riconoscimento in quanto organizzazione di produttori, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, possono presentare nello stesso tempo i programmi operativi di cui al primo comma, per approvazione. L'approvazione di questi programmi è condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro la data limite di cui all'articolo 13, paragrafo 2.»

2) All'articolo 13, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri possono adottare una decisione sui programmi operativi e i fondi entro il 20 gennaio successivo alla domanda. La decisione di approvazione può stabilire che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda.»

3) All'articolo 14, paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri possono adottare una decisione sulle richieste di modifica di un programma operativo entro il 20 gennaio successivo alla domanda. La decisione di approvazione può stabilire che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda.»

(¹) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(²) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1813/2004 (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 5).

4) All'articolo 16, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Qualora si applichi l'articolo 13, paragrafo 2, o l'articolo 14, paragrafo 3, e in deroga al primo e al secondo comma, l'esecuzione di un programma operativo approvato conformemente a queste disposizioni inizia al più tardi il 31 gennaio successivo alla sua approvazione.»

5) All'articolo 17, il testo del terzo comma è sostituito dai commi seguenti:

«Qualora si applichi l'articolo 13, paragrafo 2, o l'articolo 14, paragrafo 3, e in deroga al secondo comma, gli Stati membri

notificano l'importo approvato dell'aiuto entro il 20 gennaio.»

«Entro il 31 gennaio gli Stati membri comunicano alla Commissione l'importo complessivo dell'aiuto approvato per l'insieme dei programmi operativi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2191/2004 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2004****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽²⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	A00	EUR/t	0
1001 10 00 9400	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9150	A00	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9170	A00	EUR/t	0
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9180	A00	EUR/t	0
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9400	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	A00	EUR/t	0				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2192/2004 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2004****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽²⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 2193/2004 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2004****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽²⁾.
- (3) La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1107 10 19 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 10 99 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 20 00 9000	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 2194/2004 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2004****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽²⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il

malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 7	7° term. 8	8° term. 9	9° term. 10	10° term. 11	11° term. 12
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 2195/2004 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2004****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	0,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	0,00
1006 30 92 9100	0,00
1006 30 92 9900	0,00
1006 30 94 9100	0,00
1006 30 94 9900	0,00
1006 30 96 9100	0,00
1006 30 96 9900	0,00
1006 30 98 9100	0,00
1006 30 98 9900	0,00
1006 30 65 9900	0,00
1007 00 90 9000	0,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	0,00
1102 20 10 9200	57,30
1102 20 10 9400	49,12
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	73,67
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2196/2004 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2004**

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della

Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽²⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2004.

Esso si applica dal 22 dicembre 2004 al 4 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 22 dicembre 2004 al 4 gennaio 2005

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	16,33	11,52	41,60	19,73
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	—	—
Marocco	—	—	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	13,24	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2197/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2004
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone⁽³⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e

delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 16,658 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 2198/2004 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2004****che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi.
- (2) A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi

presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

- (3) In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di gennaio e febbraio 2005 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

DIRETTIVA 2004/113/CE DEL CONSIGLIO**del 13 dicembre 2004****che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

- (3) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione.

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

- (4) La parità tra gli uomini e le donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. La Carta dei diritti fondamentali, agli articoli 21 e 23, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e prescrive che sia garantita la parità tra gli uomini e le donne in tutti i settori.

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

- (5) La parità fra uomini e donne è un principio fondamentale ai sensi dell'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. L'articolo 3, paragrafo 2, del trattato esige parimenti che la Comunità miri ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra gli uomini e le donne in ogni campo d'azione.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri, e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

- (6) La Commissione ha annunciato la sua intenzione di proporre una direttiva sulla discriminazione basata sul sesso al di fuori del mercato del lavoro, nella comunicazione sull'Agenda per la politica sociale. Tale proposta è del tutto coerente con la decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) ⁽⁴⁾ che investe tutte le politiche comunitarie ed è intesa a promuovere la parità di trattamento tra uomini e donne adeguando tali politiche e attuando misure concrete per migliorare la condizione delle donne e degli uomini nella società.

- (2) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai Patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti

- (7) Il Consiglio europeo, nel vertice di Nizza del 7 e 9 dicembre 2000, ha invitato la Commissione a rafforzare i diritti in materia di parità adottando una proposta di direttiva per promuovere la parità di trattamento tra uomini e donne in settori diversi dall'occupazione e dall'attività professionale.

⁽¹⁾ Parere reso il 30 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 241 del 28.9.2004, pag. 44.

⁽³⁾ GU C 121 del 30.4.2004, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.

- (8) La Comunità ha adottato una serie di strumenti giuridici per prevenire e combattere la discriminazione basata sul sesso nel mercato del lavoro. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione.
- (9) Anche in settori al di fuori del mercato del lavoro hanno luogo discriminazioni basate sul sesso comprese molestie e molestie sessuali. Tali discriminazioni possono essere altrettanto nocive, in quanto ostacolano la piena integrazione degli uomini e delle donne nella vita economica e sociale.
- (10) I problemi sono particolarmente evidenti per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi. Occorre pertanto prevenire ed eliminare la discriminazione fondata sul sesso in questo settore. Come per la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica⁽¹⁾, questo obiettivo può essere raggiunto più efficacemente mediante una normativa comunitaria.
- (11) Tale normativa dovrebbe vietare la discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Per beni si dovrebbero intendere quelli disciplinati dalle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea riguardanti la libera circolazione delle merci. Per servizi si dovrebbero intendere quelli disciplinati dall'articolo 50 di tale trattato.
- (12) Per evitare la discriminazione basata sul sesso, la presente direttiva dovrebbe applicarsi sia nei confronti della discriminazione diretta che di quella indiretta. Sussiste discriminazione diretta unicamente quando, a causa del suo sesso, una persona è trattata meno favorevolmente di un'altra persona in una situazione paragonabile. Pertanto, ad esempio, le differenze tra uomini e donne nella prestazione di servizi sanitari, risultanti dalle differenze fisiche tra gli stessi, non riguardano situazioni paragonabili e non costituiscono pertanto una discriminazione.
- (13) Il divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi alle persone che forniscono beni e servizi che sono disponibili al pubblico e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito. Non dovrebbe applicarsi al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità, né all'istruzione pubblica o privata.
- (14) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La persona che fornisce beni o servizi può avere vari motivi soggettivi per la scelta del contraente. Nella misura in cui la scelta del contraente non si basa sul sesso della persona, la presente direttiva non pregiudica la libertà di scelta del contraente.
- (15) Sono già in vigore una serie di strumenti giuridici ai fini dell'attuazione del principio della parità di trattamento tra donne e uomini nelle questioni riguardanti l'impiego e l'occupazione. La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti tali settori. Lo stesso criterio si applica alle attività di lavoro autonomo se sono contemplate dai vigenti strumenti giuridici. La presente direttiva dovrebbe applicarsi soltanto alle assicurazioni e pensioni private, volontarie e non collegate a un rapporto di lavoro.
- (16) Le differenze di trattamento possono essere accettate solo se giustificate da una finalità legittima. Una finalità legittima può essere, ad esempio, la protezione delle vittime di violenza a carattere sessuale (in casi quali la creazione di strutture di accoglienza per persone dello stesso sesso), motivi connessi con l'intimità della vita privata e il senso del decoro (come nel caso di una persona che fornisca alloggio in una parte della sua abitazione) la promozione della parità dei sessi o degli interessi degli uomini o delle donne (ad esempio, organismi di volontariato per persone dello stesso sesso), la libertà d'associazione (nel quadro dell'appartenenza a circoli privati aperti a persone dello stesso sesso) e l'organizzazione di attività sportive (ad esempio eventi sportivi limitati a partecipanti dello stesso sesso). Eventuali limitazioni dovrebbero tuttavia essere appropriate e necessarie, conformemente ai criteri derivanti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee.
- (17) Il principio della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi non implica che essi debbano essere sempre forniti a uomini e donne su base comune, purché la fornitura non sia più favorevole alle persone di un sesso.
- (18) Nella fornitura dei servizi assicurativi e altri servizi finanziari connessi si utilizzano comunemente fattori attuariali diversi a seconda del sesso. Per garantire la parità di trattamento tra uomini e donne, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore attuariale non dovrebbe comportare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali. Per evitare un brusco adeguamento del mercato questa norma dovrebbe applicarsi solo ai nuovi contratti stipulati dopo la data di recepimento della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

- (19) Talune categorie di rischi possono variare in funzione del sesso. In alcuni casi il sesso è un fattore determinante, ma non necessariamente l'unico, nella valutazione dei rischi assicurati. Per quanto concerne i contratti di assicurazione di questo tipo di rischi gli Stati membri possono decidere di autorizzare deroghe alla norma dei premi e delle prestazioni unisex, a condizione che possano garantire che i dati attuariali e statistici su cui si basa il calcolo sono affidabili, regolarmente aggiornati e a disposizione del pubblico. Sono consentite deroghe solo se la legislazione nazionale non ha già applicato la norma unisex. Cinque anni dopo il recepimento della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero riesaminare la motivazione delle deroghe, tenendo conto dei più recenti dati attuariali e statistici e della relazione presentata dalla Commissione tre anni dopo la data di recepimento della presente direttiva.
- (20) Un trattamento meno favorevole delle donne a motivo della gravidanza e della maternità dovrebbe essere considerato una forma di discriminazione diretta fondata sul sesso ed è pertanto vietato nel settore assicurativo e dei servizi finanziari connessi. I costi inerenti ai rischi collegati alla gravidanza e alla maternità non sono pertanto addossati ai membri di un solo sesso.
- (21) Le vittime di discriminazioni a causa del sesso dovrebbero disporre di mezzi adeguati di tutela giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela, anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbero avere la facoltà di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.
- (22) Le norme in materia di onere della prova dovrebbero essere adeguate quando vi sia una presunzione di discriminazione e per l'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento; l'onere della prova dovrebbe essere posto a carico della parte convenuta nel caso in cui siffatta discriminazione sia dimostrata.
- (23) Un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento richiede un'adeguata tutela giuridica contro le ritorsioni.
- (24) Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri, dovrebbero incoraggiare il dialogo con le parti interessate che, conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
- (25) La protezione dalle discriminazioni fondate sul sesso dovrebbe essere di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di più organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime. L'organismo o gli organismi possono essere gli stessi responsabili a livello nazionale della difesa dei diritti umani e della salvaguardia dei diritti individuali o dell'attuazione del principio della parità di trattamento.
- (26) La presente direttiva definisce prescrizioni minime e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.
- (28) Poiché lo scopo della presente direttiva, cioè garantire un elevato livello comune di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario istituendo un quadro giuridico comune, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (29) Conformemente all'articolo 34 dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽¹⁾ gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento,

⁽¹⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

Scopo della presente direttiva è quello di istituire un quadro per la lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento tra uomini e donne.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

- a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa del suo sesso, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione paragonabile;
- b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari;
- c) le molestie sussistono quando si manifesta un comportamento non desiderato e determinato dal sesso di una persona, comportamento che ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona e la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;
- d) la molestia sessuale sussiste quando si manifesta un comportamento non desiderato con connotazioni sessuali, che si esprime a livello fisico, verbale o non verbale, e ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona, in particolare con la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. Nei limiti delle competenze attribuite alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone che forniscono

beni e servizi che sono a disposizione del pubblico, indipendentemente dalla persona interessata per quanto riguarda sia il settore pubblico che quello privato, compresi gli organismi pubblici e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito.

2. La presente direttiva non pregiudica la libertà di scelta del contraente, nella misura in cui la scelta del contraente non si basa sul sesso della persona.

3. La presente direttiva non si applica al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità né all'istruzione.

4. La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti l'impiego e l'occupazione. La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti il lavoro autonomo, nella misura in cui esse sono disciplinate da altri atti legislativi comunitari.

Articolo 4

Principio della parità di trattamento

1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che:

- a) è proibita ogni discriminazione diretta fondata sul sesso, compreso un trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità;

- b) è proibita ogni discriminazione indiretta fondata sul sesso.

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli sulla protezione della donna in relazione alla gravidanza e alla maternità.

3. Le molestie e le molestie sessuali ai sensi della presente direttiva sono considerate come discriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate. Il rifiuto di tale comportamento da parte della persona interessata o la sua sottomissione non possono costituire il fondamento per una decisione che interessi la persona in questione.

4. L'ordine di discriminare persone direttamente o indirettamente a motivo del sesso è considerato una discriminazione ai sensi della presente direttiva.

5. La presente direttiva non preclude differenze di trattamento se la fornitura di beni o servizi esclusivamente o principalmente destinati a persone di un solo sesso è giustificata da una finalità legittima e se i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità sono appropriati e necessari.

*Articolo 5***Fattori attuariali**

1. Gli Stati membri provvedono affinché al più tardi in tutti i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non determini differenze nei premi e nelle prestazioni.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere anteriormente al 21 dicembre 2007 di consentire differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici. Gli Stati membri interessati informano la Commissione e provvedono affinché siano compilati, pubblicati e regolarmente aggiornati dati accurati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante. Tali Stati membri riesaminano la loro decisione cinque anni dopo il 21 dicembre 2007 tenendo conto della relazione della Commissione di cui all'articolo 16 e trasmettono i risultati del riesame alla Commissione.

3. In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non determinano differenze nei premi e nelle prestazioni individuali.

Gli Stati membri possono rinviare l'attuazione delle misure necessarie per conformarsi al presente paragrafo al più tardi fino a due anni a decorrere dal 21 dicembre 2007. In tal caso, gli Stati membri interessati ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 6***Azione positiva**

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne, il principio della parità di trattamento non impedisce ad alcuno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche destinate ad evitare o a compensare gli svantaggi legati al sesso.

*Articolo 7***Prescrizioni minime**

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alla tutela del principio della parità di trattamento tra uomini e donne rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.

2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro le discriminazioni già previsto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

*CAPO II***MEZZI DI RICORSO ED ESECUZIONE***Articolo 8***Difesa dei diritti**

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto nel quale si ritiene si sia verificata la discriminazione, a procedure giudiziarie e/o amministrative, comprese, ove lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione, finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie affinché il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione ai sensi della presente direttiva sia realmente ed effettivamente indennizzato o risarcito secondo modalità da essi fissate, in modo dissuasivo e proporzionato rispetto al danno subito. Detto indennizzo o risarcimento non può essere a priori limitato da un tetto massimo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni, le organizzazioni o altre persone giuridiche aventi, conformemente ai criteri stabiliti dalle legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, possano, per conto o a sostegno della persona lesa, con la sua approvazione, avviare tutte le procedure giudiziarie e/o amministrative finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

4. I paragrafi 1 e 3 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini temporali stabiliti per la presentazione di un ricorso per quanto riguarda il principio della parità di trattamento.

*Articolo 9***Onere della prova**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché le persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di onere della prova più favorevoli all'attore.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure penali.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle procedure promosse a norma dell'articolo 8, paragrafo 3.

5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 a procedure in cui l'istruzione dei fatti incombe alla giurisdizione o ad altra istanza competente.

Articolo 10

Protezione delle vittime

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

Articolo 11

Dialogo con le parti interessate

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate che, conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

CAPO III

ORGANISMI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO

Articolo 12

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo ed il sostegno alla parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso e adottano le disposizioni necessarie. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti dell'uomo o di tutelare i diritti delle persone, ovvero di attuare il principio della parità di trattamento.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di cui al paragrafo 1 abbiano le seguenti competenze:

a) fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 8, paragrafo 3, fornire alle vittime di discriminazione un'as-

sistenza indipendente per avviare una procedura per discriminazione;

b) condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione;

c) pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tale discriminazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Conformità alla direttiva

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il principio della parità di trattamento sia rispettato per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, e in particolare fanno sì che:

a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;

b) le disposizioni contrattuali, i regolamenti interni delle aziende nonché le norme che disciplinano le associazioni con o senza scopo di lucro, contrari al principio della parità di trattamento siano, o possano essere dichiarate, nulle oppure siano modificate.

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni, che possono includere il pagamento di indennizzi alle vittime, sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 21 dicembre 2007 e ne comunicano immediatamente ogni ulteriore modifica.

Articolo 15

Diffusione di informazioni

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con tutti i mezzi opportuni e in tutto il territorio nazionale.

*Articolo 16***Relazioni**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro il 21 dicembre 2009 e successivamente ogni cinque anni.

La Commissione redige una relazione di sintesi che include un esame delle prassi correnti degli Stati membri in relazione all'articolo 4 per quanto riguarda il sesso quale fattore nel calcolo dei premi e delle prestazioni. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 21 dicembre 2010. Se del caso, la Commissione acclude alla relazione proposte di modifica della direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti interessate.

*Articolo 17***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 21 dicembre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o essere corredate

di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 18***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 19***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2004

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'appendice I dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, tenuto conto dell'allargamento

(2004/881/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto dell'allargamento, è necessario modificare l'appendice I, sezione A, dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, al fine di proteggere le nuove denominazioni delle bevande alcoliche dei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° maggio 2004.
- (2) La Comunità e la Repubblica del Cile hanno pertanto negoziato, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del suddetto accordo, un accordo in forma di scambio di lettere al fine di modificarne l'appendice I, sezione A. È opportuno approvare tale scambio di lettere.

- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande alcoliche,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'appendice I, sezione A, dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il commissario per l'Agricoltura è abilitato a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'appendice I dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

LETTERA N. 1

Lettera della Comunità europea

Bruxelles, 30 novembre 2004

Egregio signore,

mi prego fare riferimento alle riunioni relative ad adattamenti tecnici, intervenute a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, del 18 novembre 2002, in virtù del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni di tale accordo.

Come Lei sa, l'allargamento dell'Unione europea ha avuto luogo il 1° maggio 2004. È pertanto necessario in questo contesto apportare alcuni adattamenti tecnici dell'appendice I, sezione A (Elenco delle designazioni protette di bevande alcoliche originarie della Comunità) del summenzionato accordo, al fine di includervi il riconoscimento e la protezione delle denominazioni delle bevande alcoliche dei nuovi Stati membri che le parti dovranno applicare a decorrere dal 1° maggio 2004.

Mi prego quindi di proporre che l'appendice I, sezione A, dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, sia sostituita dall'appendice acclusa alla presente lettera, con effetto a decorrere dal 1° maggio 2004, ovvero dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire l'espressione della mia profonda stima.

In nome della Comunità europea

Mariann FISCHER BOEL

LETTERA N. 2

Lettera del Cile

Bruxelles, 30 novembre 2004

Gentile signora,

mi prego accusare ricevuta della Sua lettera del 30 novembre 2004, redatta come segue:

«Mi prego fare riferimento alle riunioni relative ad adattamenti tecnici, intervenute a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, del 18 novembre 2002, in virtù del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni di tale accordo.

Come Lei sa, l'allargamento dell'Unione europea ha avuto luogo il 1° maggio 2004. È pertanto necessario apportare alcuni adattamenti tecnici all'appendice I, sezione A (Elenco delle designazioni protette di bevande alcoliche originarie della Comunità) del summenzionato accordo, al fine di includervi il riconoscimento e la protezione delle denominazioni delle bevande alcoliche dei nuovi Stati membri che le Parti dovranno applicare a decorrere dal 1° maggio 2004.

Mi prego quindi di proporre che l'appendice I, sezione A, dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, sia sostituita dall'appendice acclusa alla presente lettera, con effetto a decorrere dal 1° maggio 2004, ovvero dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.»

Mi prego confermarLe l'accordo della repubblica del Cile sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire l'espressione della mia profonda stima.

In nome della Repubblica del Cile

Alberto VAN KLAVEREN

«APPENDICE 1

(di cui all'articolo 6)

DESIGNAZIONI PROTETTE DI BEVANDE ALCOLICHE E DI BEVANDE AROMATIZZATE**A. Elenco delle designazioni protette di bevande alcoliche originarie della Comunità**1. *Rum*

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel
Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel
Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel
Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel
Ron de Málaga
Ron de Granada
Rum da Madeira

2. a) *Whisky*

Scotch Whisky
Irish Whisky
Whisky español
(queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni "malt" o "grain")

2. b) *Whiskey*

Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey
queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione "Pot Still")

3. *Bevande alcoliche di cereali*

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise
Korn
Kornbrand

4. *Acquavite di vino*

Eau-de-vie de Cognac
Eau-de-vie des Charentes
Cognac
(queste designazioni possono essere completate dalle seguenti indicazioni:
— Fine
— Grande Fine Champagne
— Grande Champagne
— Petite Champagne
— Petite Fine Champagne
— Fine Champagne
— Borderies
— Fins Bois
— Bons Bois)
Fine Bordeaux
Armagnac
Bas Armagnac
Haut Armagnac
Ténarèse
Eau-de-vie de vin de la Marne
Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de vin de Bourgogne
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
Eau-de-vie de vin de Savoie
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
Eau-de-vie de vin originaire de Provence
Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
Aguardente do Minho
Aguardente do Douro
Aguardente da Beira Interior
Aguardente da Bairrada
Aguardente do Oeste
Aguardente do Ribatejo
Aguardente do Alentejo
Aguardente do Algarve
Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes
Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho
Lourinhã

5. *Brandy*

Brandy de Jerez
Brandy del Penedés
Brandy italiano
Brandy Αττικής /Brandy de Ática
Brandy Πελοποννήσου/Brandy del Peloponeso
Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy de Grecia central
Deutscher Weinbrand
Wachauer Weinbrand
Weinbrand Dürnstein
Karpatské brandy špeciál

6. *Acquavite di vinaccia*

Eau-de-vie de marc de Champagne ou
Marc de Champagne
Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de marc de Bourgogne
Eau-de-vie de marc originaire du Centre Est
Eau-de-vie de marc originaire de Franche Comté
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
Marc de Bourgogne
Marc de Savoie
Marc d'Auvergne
Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône
Eau-de-vie de marc originaire de Provence
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
Marc d'Alsace Gewürztraminer
Marc de Lorraine
Bagaceira do Minho
Bagaceira do Douro
Bagaceira da Beira Interior
Bagaceira da Bairrada
Bagaceira do Oeste
Bagaceira do Ribatejo
Bagaceira do Alentejo
Bagaceira do Algarve
Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes
Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho
Orujo gallego
Grappa
Grappa di Barolo
Grappa piemontese o del Piemonte
Grappa lombarda o di Lombardia
Grappa trentina o del Trentino
Grappa friulana o del Friuli
Grappa veneta o del Veneto
Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige
Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia de Creta
Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro de Macedonia

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro de Tesalia
Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro de Tyrnavos
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise
Ζιβάνια/Zivania
Pálinka

7. *Acquavite di frutta*

Schwarzwälder Kirschwasser
Schwarzwälder Himbeergeist
Schwarzwälder Mirabellenwasser
Schwarzwälder Williamsbirne
Schwarzwälder Zwetschgenwasser
Fränkisches Zwetschgenwasser
Fränkisches Kirschwasser
Fränkischer Obstler
Mirabelle de Lorraine
Kirsch d'Alsace
Quetsch d'Alsace
Framboise d'Alsace
Mirabelle d'Alsace
Kirsch de Fougerolles
Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige
Südtiroler Aprikot/Südtiroler
Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige
Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige
Williams friulano o del Friuli
Sliwovitz del Veneto
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige
Distillato di mele trentino o del Trentino
Williams trentino o del Trentino
Sliwovitz trentino o del Trentino
Aprikot trentino o del Trentino
Medronheira do Algarve
Medronheira do Buçaco
Kirsch o Kirschwasser friulano
Kirsch o Kirschwasser trentino
Kirsch o Kirschwasser Veneto
Aguardente de pêra da Lousã
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise
Wachauer Marillenbrand
Bošacka Slivovica
Szatmári Szilvapálinka
Kecskeméti Barackpálinka
Békési Szilvapálinka
Szabolcsi Almapálinka
Slivovice
Pálinka

8. *Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere*

Calvados
Calvados du Pays d'Auge
Eau-de-vie de cidre de Bretagne
Eau-de-vie de poiré de Bretagne
Eau-de-vie de cidre de Normandie
Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine
Aguardiente de sidra de Asturias
Eau-de-vie de poiré du Maine

9. *Acquavite di genziana*

Bayerischer Gebirgsenzian
Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige
Genziana trentina o del Trentino

10. *Acquaviti di frutta*

Pacharán
Pacharán navarro

11. *Bevande alcoliche al ginepro*

Ostfriesischer Korngenever
Genièvre Flandres Artois
Hasseltse jenever
Balegemse jenever
Pékét de Wallonie
Steinhäger
Plymouth Gin
Gin de Mahón
Vilniaus Džinas
Spišská Borovička
Slovenská Borovička Juniperus
Slovenská Borovička
Inovecká Borovička
Liptovská Borovička

12. *Bevande alcoliche al carvi*

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. *Bevande alcoliche all'anice*

Anís español
Évora anisada
Cazalla
Chinchón
Ojén
Rute
Oûço/Ouzo

14. *Liquori*

Berliner Kümmel
Hamburger Kümmel
Münchener Kümmel
Chiemseer Klosterlikör
Bayerischer Kräuterlikör
Cassis de Dijon
Cassis de Beaufort
Irish Cream
Palo de Mallorca
Ginjinha portuguesa
Licor de Singeverga
Benediktbeurer Klosterlikör
Ettaler Klosterlikör
Ratafia de Champagne
Ratafia catalana
Anis português
Finnish berry/Finnish fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter
Mariazeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikör
Jägertee/Jagertee/Jagatee
Allažu Kimelis
Čepkelių
Demänovka Bylinný Likér
Polish Cherry
Karlovarská Hořká

15. *Bevande alcoliche*

Pommeau de Bretagne
Pommeau du Maine
Pommeau de Normandie
Svensk Punsch/Swedish Punch
Slivovice

16. *Vodka*

Svensk Vodka/Vodka sueco
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka finlandés
Polska Wódka/ Vodka polaco
Laugarício Vodka
Originali Lietuviška degtinė
Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal Vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass
Latvijas Dzidrais
Rīgas Degvīns
LB Degvīns
LB Vodka

17. *Bevande alcoliche dal gusto amaro*

Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam
Demänovka bylinná horká».

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2004

che modifica gli allegati I e II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto concerne l'aggiornamento delle condizioni d'importazione e dei modelli dei certificati sanitari per le carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento

[notificata con il numero C(2004) 4554]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/882/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, ultima frase, l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 79/542/CEE del Consiglio, istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche⁽³⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽⁴⁾ è stato recentemente modificato dal regolamento (CE) n. 1471/2004 della Commissione⁽⁵⁾ al fine di tener conto dei rischi posti dalla sindrome del dimagrimento cronico (Chronic Wasting Disease) nei cervidi selvatici e d'allevamento. Nel regolamento sono state inserite prescrizioni applicabili alle importazioni di carni fresche di cervidi originari degli Stati Uniti e del Canada, che entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005.
- (3) È necessario adeguare alla normativa aggiornata in materia di TSE i modelli dei certificati di polizia sanitaria

«RUW» e «RUF» di cui all'allegato II della decisione 79/542/CEE.

- (4) La sindrome del dimagrimento cronico interessa unicamente alcune specie animali. È quindi opportuno modificare le attuali restrizioni alle importazioni di «altri ruminanti» dal Canada al fine di consentire l'importazione di ruminanti vivi, ad eccezione dei *Cervidae*.
- (5) Le autorità cilene hanno formalmente richiesto alla Commissione che il Cile sia incluso nell'elenco per l'esportazione di carni fresche di cinghiale d'allevamento. Il Cile è autorizzato a esportare suidi, suidi non domestici e le carni di animali domestici della specie suina domestica data la positiva valutazione della situazione zoonosanitaria risultante da varie ispezioni dell'Ufficio alimentare e veterinario; è pertanto opportuno che il Cile sia incluso nell'elenco per l'esportazione di carni fresche di suidi non domestici di allevamento.
- (6) È opportuno rivedere la definizione del territorio della Serbia e Montenegro in modo che essa rispecchi pienamente la risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
- (7) La parte 1 dell'allegato I e le parti 1 e 2 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE dovrebbero essere modificate di conseguenza.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 1 dell'allegato I della decisione 79/542/CEE è sostituita dal testo dell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE è sostituita dal testo dell'allegato II della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 18 del 23.1.2002, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/620/CE della Commissione (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 30).

⁽⁴⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 12).

⁽⁵⁾ GU L 271 del 18.8.2004, pag. 24.

Articolo 3

La parte 2 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE è modificata come segue:

- 1) Il testo relativo «GS (garanzie supplementari)» è sostituito dal testo che figura nell'allegato III della presente decisione.
- 2) I modelli dei certificati di polizia sanitaria «RUF» e «RUW» sono sostituiti dai modelli di cui all'allegato IV della presente decisione.

Articolo 4

Gli articoli 1 e 2 della presente decisione si applicano a decorrere dal 24 dicembre 2004.

L'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

ANIMALI VIVI

PARTE 1

Elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi (*)

Stato	Codice del territorio	Delimitazione del territorio	Certificato veterinario		Condizioni specifiche
			Modelli	GS	
1	2	3	4	5	6
BG — Bulgaria	BG-0	Tutto il paese	—		
	BG-1	Le province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Plevén, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, il distretto di Sofia, la città di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana e Vidin	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y	A	
CA — Canada	CA-0	Tutto il paese	POR-X		IVb IX
	CA-1	Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue: — a partire da un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 120° 15' di longitudine e a 49° di latitudine, — in direzione nord, fino a un punto situato a 119° 35' di longitudine e a 50° 30' di latitudine, — in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119° di longitudine e a 50° 45' di latitudine, — in direzione sud, fino a un punto sul confine tra il Canada e gli Stati Uniti situato a 118° 15' di longitudine e a 49° di latitudine.	BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (*)	A	
CH — Svizzera	CH-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, RUM		
			POR-X, POR-Y, SUI	B	
CL — Cile	CL-0	Tutto il paese	OVI-X, RUM		
			POR-X, SUI	B	
GL — Groenlandia	GL-0	Tutto il paese	OVI-X, RUM		V
HR — Croazia	HR-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		

1	2	3	4	5	6
IS — Islanda	IS-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		I
			POR-X, POR-Y	B	
NZ — Nuova Zelanda	NZ-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y		I
PM — St Pierre e Miquelon	PM-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM		
RO — Romania	RO-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		V

(*) Fatte salve prescrizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da eventuali accordi pertinenti tra la Comunità e i paesi terzi.

(**) Esclusivamente per animali vivi non appartenenti a specie dei *Cervidae*.

Condizioni specifiche

(cfr. le note di ciascun certificato)

- “I”: Territorio in cui la presenza di BSE nel bestiame nazionale è considerata estremamente improbabile ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente ai modelli dei certificati BOV-X e BOV-Y.
- “II”: Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X.
- “III”: Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X.
- “IVa”: Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X.
- “IVb”: Territorio con aziende autorizzate riconosciute come ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X.
- “V”: Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato OVI-X.
- “VI”: Limitazioni geografiche:
- “VII”: Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM.
- “VIII”: Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato RUM.
- “IX”: Territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da malattia di Aujeszky ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato POR-X.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

CARNI FRESCHE

PARTE 1

Elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi (*)

Stato	Codice del territorio	Delimitazione del territorio	Certificato veterinario		Condizioni specifiche
			Modelli	GS	
1	2	3	4	5	6
AL — Albania	AL-0	Tutto il paese	—		
AR — Argentina	AR-0	Tutto il paese	EQU		
	AR-1	Le province di Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe e Tucuman.	BOV	A	1 e 2
	AR-2	La Pampa e Santiago del Estero	BOV	A	1 e 2
	AR-3	Cordoba	BOV	A	1 e 2
	AR-4	Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego	BOV, OVI		
	AR-5	Formosa (solo il territorio di Ramon Lista) e Salta (solo il dipartimento di Rivadavia)	BOV	A	1 e 2
	AR-6	Salta (solo i dipartimenti di General Jose de San Martin, Oran, Iruya e Santa Victoria)	BOV	A	1 e 2
	AR-7	Le province di Chaco, Formosa (eccetto il territorio di Ramon Lista), Salta (eccetto i dipartimenti di General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya e Santa Victoria), Jujuy.	BOV	A	1 e 2
AU — Australia	AU-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW		
BA — Bosnia-Erzegovina	BA-0	Tutto il paese	—		
BG — Bulgaria	BG-0	Tutto il paese	EQU		
	BG-1	Le province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, distretto di Sofia, centro urbano di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana e Vidin	BOV, OVI RUW, RUF		
	BG-2	Le province di Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjaliand e il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia	—		

1	2	3	4	5	6
BH — Bahrein	BH-0	Tutto il paese	—		
BR — Brasile	BR-0	Tutto il paese	EQU		
	BR-1	Stati del Paraná, Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucaí, Setelagoas e Bambuí), São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá), Santa Catarina, Goiás e le circoscrizioni regionali di Cuiabá (esclusi i comuni di San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone and Barão de Melgaço), Cáceres (escluso il comune di Cáceres), Lucas do Rio Verde, Rondonópolis (escluso il comune di Itiquira), Barra do Garça e Barra do Burges nel Mato Grosso.	BOV	A	1 e 2
	BR-2	Stato del Rio Grande do Sul	BOV	A	1 e 2
	BR-3	Stato del Mato Grosso do Sul, comune di Sete Quedas	BOV	A	1 e 2
BW — Botswana	BW-0	Tutto il paese	EQU, EQW		
	BW-1	Le zone veterinarie di sorveglianza 5, 6, 7, 8, 9 e 18	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1 e 2
	BW-2	Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 12, 13 e 14	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1 e 2
BY — Bielorussia	BY-0	Tutto il paese	—		
BZ — Belize	BZ-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
CA — Canada	CA-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW	G	
CH — Svizzera	CH-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW		
CL — Cile	CL-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF		
CN — Cina (Repubblica popolare)	CN-0	Tutto il paese	—		

1	2	3	4	5	6
CO — Colombia	CO-0	Tutto il paese	EQU		
	CO-1	La zona delimitata dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, scendendo lungo il fiume Atrato fino alle sue foci nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa atlantica fino a Cabo Tiburon; da questo punto fino all'Oceano Pacifico seguendo il confine tra la Colombia e il Panama; da questo punto lungo la costa del Pacifico fino alle foci del fiume Valle e da qui proseguendo in linea retta fino al punto di confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato.	BOV	A	2
	CO-3	La zona delimitata dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinu nell'Oceano Atlantico, risalendo lungo questo fiume verso la sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Cordoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica.	BOV	A	2
CR — Costa Rica	CR-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
CS — Serbia e Montenegro (*)	CS-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU		
CU — Cuba	CU-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
DZ — Algeria	DZ-0	Tutto il paese	—		
ET — Etiopia	ET-0	Tutto il paese	—		
FK — Isole Falkland	FK-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU		
GL — Groenlandia	GL-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW		
GT — Guatemala	GT-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
HK — Hong Kong	HK-0	Tutto il paese	—		
HN — Honduras	HN-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
HR — Croazia	HR-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW		
IL — Israele	IL-0	Tutto il paese	—		

1	2	3	4	5	6
IN — India	IN-0	Tutto il paese	—		
IS — Islanda	IS-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW		
KE — Kenya	KE-0	Tutto il paese	—		
MA — Marocco	MA-0	Tutto il paese	EQU		
MG — Madagascar	MG-0	Tutto il paese	—		
(MK) — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (***)	MK-0	Tutto il paese	OVI, EQU		
MU — Maurizio	MU-0	Tutto il paese	—		
MX — Messico	MX-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
NA — Namibia	NA-0	Tutto il paese	EQU, EQW		
	NA-1	Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est	BOV, OVI, RUF, RUW	F	2
NC — Nuova Caledonia	NC-0	Tutto il paese	BOV, RUF, RUW		
NI — Nicaragua	NI-0	Tutto il paese	—		
NZ — Nuova Zelanda	NZ-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW		
PA — Panama	PA-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
PY — Paraguay	PY-0	Tutto il paese	EQU		
	PY-1	Chaco centrale e regione di San Pedro	BOV	A	1 e 2
RO — Romania	RO-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUW, RUF		
RU — Federazione russa	RU-0	Tutto il paese	—		
	RU-1	La regione di Murmansk (Murmanskaya oblast)	RUF		
SV — El Salvador	SV-0	Tutto il paese	—		

1	2	3	4	5	6
SZ — Swaziland	SZ-0	Tutto il paese	EQU, EQW		
	SZ-1	Zona situata ad ovest della «linea rossa» che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane.	BOV, RUF, RUW	F	2
	SZ-2	Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'afta epizootica pubblicata, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001.	BOV, RUF, RUW	F	1 e 2
TH — Thailandia	TH-0	Tutto il paese	—		
TN — Tunisia	TN-0	Tutto il paese	—		
TR — Turchia	TR-0	Tutto il paese	—		
	TR-1	Le province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale	EQU		
UA — Ucraina	UA-0	Tutto il paese	—		
US — Stati Uniti	US-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW	G	
UY — Uruguay			EQU		
	UY-0	Tutto il paese	BOV	A	1
			OVI	A	1 e 2
ZA — Sudafrica	ZA-0	Tutto il paese	EQU, EQW		
	ZA-1	Tutto il paese, tranne: — la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona frontiera con il Botswana ad est del 28° di longitudine e — il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal.	BOV, OVI, RUF, RUW	F	2
ZW — Zimbabwe	ZW-0	Tutto il paese	—		

(*) Fatte salve prescrizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

(**) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(***) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita in seguito alla conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

— = Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata.

ALLEGATO III

GS (garanzie supplementari)

- «A»: Garanzie relative alla frollatura, alla misura del pH e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati BOV (punto 10.6), OVI (punto 10.6), RUF (punto 10.7) e RUW (punto 10.4).
- «B»: Garanzie relative alle frattaglie rifilate frollate descritte nel modello di certificato BOV (punto 10.6).
- «C»: Garanzie relative agli esami di laboratorio per la peste suina classica sulle carcasse da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato SUW (punto 10.3 bis).
- «D»: Garanzie relative alla somministrazione, in azienda, di rifiuti alimentari agli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato POR [punto 10.3 d)].
- «E»: Garanzie relative alle prove della tubercolosi sugli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato BOV [punto 10.4 d)].
- «F»: Garanzie relative alla frollatura e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati BOV (punto 10.6), OVI (punto 10.6), RUF (punto 10.7) e RUW (punto 10.4).
- «G»: Garanzie relative 1) all'esclusione delle frattaglie e del midollo spinale e 2) agli esami e all'origine dei cervidi, in rapporto alla sindrome del dimagrimento cronico conformemente ai modelli dei certificati RUF (punto 9.2.1) e RUW (punto 9.3.1).
-

ALLEGATO IV

MODELLO RUF

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per le carni fresche di animali non domestici di allevamento ⁽¹⁾ di ordini diversi dagli equidi e dai suidi, spediti nella Comunità europea N. ⁽²⁾ ORIGINALE																																																																					
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Origine delle carni ⁽³⁾ 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio:																																																																					
5. Luogo di destinazione delle carni 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Stabilimento Nome e indirizzo: Numero di riconoscimento o di registrazione (laddove applicabile):	4. Autorità competente 4.1. Ministero: 4.2. Servizio: 4.3. Livello locale/regionale:																																																																					
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽⁴⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽⁵⁾ 7.2. Numero/i di immatricolazione/registrazione, nome della nave o numero del volo:	6. Località di carico per l'esportazione 7.3. Identificazione della partita ⁽⁶⁾ :																																																																					
8. Identificazione delle carni 8.1. Carni di: (specie animali). 8.2. Temperatura delle carni facenti parte della partita: refrigerata/congelata ⁽⁷⁾ 8.3. Identificazione delle carni facenti parte della partita:																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Natura dei tagli ⁽⁷⁾</th> <th colspan="3" style="width: 40%;">Numero di riconoscimento degli stabilimenti</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Numero di colli/pezzi</th> <th rowspan="2" style="width: 20%;">Peso netto (kg)</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Macello</th> <th style="width: 15%;">Laboratorio di sezionamento</th> <th style="width: 10%;">Deposito frigorifero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Totale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Natura dei tagli ⁽⁷⁾	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)	Macello	Laboratorio di sezionamento	Deposito frigorifero																																																							Totale					
Natura dei tagli ⁽⁷⁾	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																																																	
	Macello	Laboratorio di sezionamento	Deposito frigorifero																																																																			
Totale																																																																						
9. Attestato di sanità pubblica Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: 9.1. le carni fresche sono state ottenute, preparate, manipolate e immagazzinate nel rispetto delle condizioni sanitarie in materia di produzione e di controllo previste dalla normativa comunitaria ⁽⁸⁾ e si considerano pertanto atte al consumo umano; 9.2. le carni fresche o i loro imballaggi recano un bollo sanitario ufficiale a riprova del fatto che le carni sono state interamente preparate ed ispezionate negli stabilimenti indicati nel punto 8.3, riconosciuti per l'esportazione verso la Comunità europea; ⁽¹⁴⁾ 9.2.1. per quanto concerne la sindrome del dimagrimento cronico (Chronic Wasting Disease — CWD):																																																																						

9.3.	«Questo prodotto contiene o proviene unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente; non proviene da animali appartenenti a greggi nei quali sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico»; i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria⁽⁸⁾.
10.	Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:
10.1.	sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice:⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:
	a) era indenne da 12 mesi da peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia e
⁽⁵⁾	[b) era indenne da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]
⁽⁵⁾ oppure	[b) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver successivamente registrato casi/focolai, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali in forza della decisione 2004/.../CE della Commissione, del 3 dicembre 2004;]
⁽⁵⁾ ⁽⁹⁾ oppure	[b) applica ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]
10.2.	sono state ottenute da animali:
⁽⁵⁾	[rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;]
⁽⁵⁾ e/o	[che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto 10.1, dal territorio contrassegnato dal codice⁽³⁾ che a tale data era autorizzato ad esportare carni fresche nella Comunità europea;]
10.3.	sono state ottenute da animali provenienti da aziende:
	a) in cui nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica oppure]⁽¹⁰⁾ la peste bovina;
	b) in cui si compiono regolarmente ispezioni veterinarie per la diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e alle quali non siano stati applicati divieti connessi alla comparsa di focolai di brucellosi nelle 6 (sei) settimane precedenti e
⁽⁵⁾	[c) all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 10 km ad esse circostante, non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 30 giorni precedenti;]
⁽⁵⁾ ⁽⁹⁾ oppure	[c) in cui non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi sanitari e all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 50 km ad esse circostante, non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 90 giorni precedenti e
	d) dove gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]
10.4.	sono state ottenute da animali:
⁽⁵⁾	[a) che sono stati trasportati in autoveicoli puliti e disinfettati prima del carico, dall'azienda d'origine fino ad un macello riconosciuto, senza essere entrati in contatto con altri animali che non soddisfano le condizioni di cui sopra;
	b) che sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto 10.1 e
	c) che sono stati macellati il o nel periodo dal⁽¹¹⁾;
⁽⁵⁾ oppure	[a) che sono stati macellati nell'azienda di origine, previa autorizzazione del veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, il quale ha rilasciato una dichiarazione scritta secondo cui:
	— a suo parere, il trasporto degli animali al macello avrebbe costituito un rischio inaccettabile per il benessere degli animali o delle persone addette alla loro cura,
	— l'azienda è stata sottoposta ad ispezione e l'autorità competente ha autorizzato la macellazione della selvaggina,

- gli animali sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto 10.1,
 - gli animali sono stati macellati nel periodo dal al ⁽¹¹⁾,
 - gli animali sono stati dissanguati secondo le regole prescritte, e
 - gli animali macellati sono stati eviscerati entro tre ore dalla macellazione, e
- b) le cui carcasse sono state trasportate al macello riconosciuto nel rispetto di condizioni igieniche e, qualora sia trascorsa più di un'ora dalla macellazione, è stata constatata una temperatura compresa tra 0 °C e + 4 °C all'arrivo del mezzo utilizzato per il trasporto;]

⁽¹²⁾ 10.5. sono state ottenute da animali che fin dalla nascita sono stati tenuti separati dai biungulati;

10.6. sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto 10.1 oppure nel quale, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate nella Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

10.7.

⁽⁵⁾ [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.]

⁽⁵⁾⁽⁹⁾ oppure [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] ⁽⁵⁾, esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, in cui il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 e

sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]

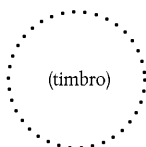
⁽⁵⁾⁽¹³⁾ oppure [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] ⁽⁵⁾, esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento e

sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]

Timbro ufficiale e firma

Fatto a, il

(firma del veterinario ufficiale)



(timbro)

(nome in stampatello, qualifica e titolo)

Note

- (¹) Carni fresche: tutte le parti, escluse le frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, adatte al consumo umano, di mammiferi selvatici degli ordini perissodattili, esclusi gli equidi, proboscidei o artiodattili, esclusi i suidi, allevati come animali domestici o allevati in aziende sin dalla nascita.
- (²) Attribuito dall'autorità competente.
- (³) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (⁴) A seconda dei casi, devono essere indicati il numero del vagone ferroviario o il numero di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.
- (⁵) Cancellare se non pertinente.
- (⁶) Compilare se pertinente.
- (⁷) Se del caso, indicare «frollate». Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).
- (⁸) Per quanto riguarda le carni fresche, si applicano le disposizioni della direttiva 91/495/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata). Per quanto riguarda le condizioni da rispettare per il benessere degli animali durante la macellazione, si applicano le disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (⁹) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 «GS» dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera «A».
- (¹⁰) Cancellare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica con i sierotipi A, O o C e se si tratta un paese autorizzato ad esportare verso la Comunità europea carni disossate frollate, che soddisfano le garanzie supplementari descritte nella nota 9.
- (¹¹) Data o date della macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.
- (¹²) Non necessario per la selvaggina di allevamento allevata ininterrottamente nelle regioni artiche.
- (¹³) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 «GS» dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera «F». Per le carni disossate frollate non è autorizzata l'importazione nella Comunità europea prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.
- (¹⁴) Garanzie supplementari per le carni fresche di cervidi, da fornire ove richiesto nella colonna 5 «GS» dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera «G».

MODELLO RUW

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per le carni fresche di selvaggina in libertà ⁽¹⁾ di ordini diversi dagli equidi e dai suidi, spediti nella Comunità europea N. ⁽²⁾ ORIGINALE																																																																		
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Origine delle carni ⁽³⁾ 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio:																																																																		
5. Luogo di destinazione delle carni 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Stabilimento Nome e indirizzo: Numero di riconoscimento o di registrazione (laddove applicabile):	4. Autorità competente 4.1. Ministero: 4.2. Servizio: 4.3. Livello locale/regionale:																																																																		
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽⁴⁾ 7.1. (Autocarro, vagone ferroviario, nave o aereo) ⁽⁵⁾ 7.2. Numero/i di immatricolazione/registrazione, nome della nave o numero del volo:	6. Località di carico per l'esportazione 7.3. Identificazione della partita ⁽⁶⁾ :																																																																		
8. Identificazione delle carni 8.1. Carni di: (specie animali). 8.2. Temperatura delle carni facenti parte della partita: refrigerata/congelata ⁽⁵⁾ 8.3. Identificazione delle carni facenti parte della partita: <table border="1" data-bbox="316 1182 1321 1552"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Natura dei tagli ⁽⁷⁾</th> <th colspan="3">Numero di riconoscimento degli stabilimenti</th> <th rowspan="2">Numero di colli/pezzi</th> <th rowspan="2">Peso netto (kg)</th> </tr> <tr> <th>stabilimento per la selvaggina</th> <th>Laboratorio di sezionamento</th> <th>Deposito frigorifero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4">Totale</td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					Natura dei tagli ⁽⁷⁾	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)	stabilimento per la selvaggina	Laboratorio di sezionamento	Deposito frigorifero																																																	Totale					
Natura dei tagli ⁽⁷⁾	Numero di riconoscimento degli stabilimenti			Numero di colli/pezzi		Peso netto (kg)																																																													
	stabilimento per la selvaggina	Laboratorio di sezionamento	Deposito frigorifero																																																																
Totale																																																																			
9. Attestato di sanità pubblica Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: 9.1. le carni fresche sono state ottenute, preparate, manipolate e immagazzinate nel rispetto delle condizioni sanitarie in materia di produzione e di controllo previste dalla normativa comunitaria ⁽⁸⁾ e si considerano pertanto atte al consumo umano; ⁽⁵⁾ 9.2. le carni fresche sono state ottenute da carcasse scuoiate ed eviscerate e quindi sottoposte ad un'ispezione post mortem presso lo stabilimento riconosciuto per la selvaggina; 9.3. le carni fresche o i loro imballaggi recano un bollo sanitario ufficiale a riprova del fatto che le carni sono state interamente preparate e ispezionate negli stabilimenti indicati nel punto 8.3, riconosciuti per l'esportazione nella Comunità europea; ⁽⁵⁾ oppure 9.2. le carcasse non scuoiate sono state eviscerate e quindi trasportate allo stabilimento riconosciuto per la selvaggina, dove le viscere sono state sottoposte ad un'ispezione post mortem in esito alla quale le carcasse non sono risultate inadatte al consumo umano; 9.3. le carcasse non scuoiate recano un bollo ufficiale dell'origine indicata al punto 8.3 e																																																																			

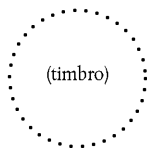
(⁵)	[dopo essere state refrigerate per raggiungere e mantenere una temperatura compresa tra -1 °C e + 7 °C, sono destinate ad essere trasportate, entro 7 giorni dall'ispezione post mortem, allo stabilimento UE di destinazione finale riconosciuto per la selvaggina,]
(⁵) oppure	[dopo essere state refrigerate per raggiungere e mantenere una temperatura compresa tra -1 °C e + 1 °C, sono destinate ad essere trasportate, entro 15 giorni dall'ispezione post mortem, allo stabilimento UE di destinazione finale riconosciuto per la selvaggina,] in un mezzo di trasporto in grado di mantenere questa temperatura durante il trasporto;]
(¹²) [9.3.1.	per quanto concerne la sindrome del dimagrimento cronico (Chronic Wasting Disease — CWD): Questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente; non proviene da animali provenienti da regioni nelle quali sia stata confermata negli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico;]
9.4.	i mezzi di trasporto e le condizioni di carico della partita rispondono ai requisiti in materia di igiene stabiliti dalla normativa comunitaria (⁸).
10.	Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:
10.1.	sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice (³) che, alla data di rilascio del presente certificato: a) era indenne da 12 mesi da peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia e (⁵) [b) era indenne da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;] (⁵) [b) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver successivamente registrato casi/focolai, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali in virtù della decisione 2004/.../CE della Commissione, del 3 dicembre 2004;]
(⁵)(⁹) oppure	[b) applica ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]
10.2.	sono state ottenute da animali selvatici in libertà abbattuti tra il e il (¹⁰) all'interno del territorio indicato nel punto 10.1 e l'abbattimento ha avuto luogo: a) ad una distanza superiore a 20 km dai confini di un altro paese, o di una sua parte, che in tale periodo non era autorizzato all'esportazione delle carni fresche di cui trattasi verso la Comunità europea; b) in una zona in cui negli ultimi 60 giorni non vigevano divieti connessi alle malattie indicate al punto 10.1;
10.3.	sono state ottenute da animali che, dopo l'abbattimento, sono stati trasportati entro 12 ore per la refrigerazione [ad un centro di raccolta e subito dopo] (⁵) ad uno stabilimento riconosciuto per la selvaggina intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto 10.1 oppure nel quale, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
10.4.	(⁵) [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.] (⁵)(⁹) oppure [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (⁵) esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, in cui il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 e sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.] (⁵)(¹¹) oppure [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (⁵), esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento e

sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]

Timbro ufficiale e firma

Fatto a, il

(firma del veterinario ufficiale)



(timbro)

(nome in stampatello, qualifica e titolo)

Note

(¹) Carni fresche: tutte le parti, escluse le frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, adatte al consumo umano, di mammiferi selvatici degli ordini perissodattili, esclusi gli equidi, proboscidiati o artiodattili, esclusi i suidi, abbattuti o cacciati in libertà.

Dopo l'importazione, le carcasse non scuoiate devono essere trasportate immediatamente allo stabilimento di destinazione per la trasformazione.

(²) Attribuito dall'autorità competente.

(³) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).

(⁴) A seconda dei casi, indicare il numero del vagone ferroviario o il numero di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.

In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, indicare al punto 7.3 i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.

(⁵) Cancellare se non pertinente.

(⁶) Compilare se pertinente.

(⁷) Se del caso, indicare «frollate» oppure «non scuoiate». Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Nel caso di carcasse non scuoiate, indicare il marchio di identificazione dell'origine, che non può coincidere con il bollo sanitario utilizzato per dichiarare l'idoneità al consumo umano: quest'ultimo infatti è apposto dallo stabilimento riconosciuto per la selvaggina nello Stato membro di destinazione dopo lo scuoiamento delle carcasse e l'esecuzione dell'ispezione post mortem.

(⁸) Per quanto riguarda le carni fresche, si applicano le disposizioni della direttiva 92/45/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).

(⁹) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 «GS» dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera «A».

Per le carni disossate frollate non è autorizzata l'importazione nella Comunità europea prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.

(¹⁰) Date. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali abbattuti o cacciati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 3, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.

(¹¹) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 «GS» dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera «F». Per le carni disossate frollate non è autorizzata l'importazione nella Comunità europea prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.

(¹²) Garanzie supplementari per le carni fresche di cervidi, da fornire ove richiesto nella colonna 5 «GS» dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata) con la lettera «G».

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 10 dicembre 2004****che modifica l'allegato della direttiva 95/57/CE del Consiglio riguardante la raccolta di informazioni statistiche nel settore del turismo per quanto riguarda gli elenchi dei paesi***[notificata con il numero C(2004) 4723]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2004/883/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽²⁾,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

vista la direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, riguardante la raccolta di informazioni statistiche nel settore del turismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

Articolo 1

L'allegato della direttiva 95/57/CE viene modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.

considerando quanto segue:

Articolo 2

- (1) Gli elenchi dei paesi da utilizzare nella raccolta dei dati devono essere aggiornati per facilitare la raccolta di statistiche armonizzate e a causa di nuove esigenze riguardanti i dati sui nuovi paesi di destinazione e d'origine derivanti dai cambiamenti di comportamento in materia di viaggi.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2004.

- (2) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di programma statistico

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO

La sezione intitolata «Suddivisione in aree geografiche» figurante nell'allegato della direttiva 95/57/CE viene sostituita dal testo seguente:

«SUDDIVISIONE IN AREE GEOGRAFICHE»**1. Statistiche da parte dell'offerta**

Totale mondo

Totale Spazio economico europeo

Totale Unione europea (25)

Belgio
Repubblica ceca
Danimarca
Germania
Estonia
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Cipro
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Ungheria
Malta
Paesi Bassi
Austria
Polonia
Portogallo
Slovenia
Repubblica slovacca
Finlandia
Svezia
Regno Unito

Totale EFTA

Islanda
Norvegia
Svizzera (compreso Liechtenstein)

Totale altri paesi europei

fra cui:

Russia
Turchia
Ucraina

Totale Africa

fra cui:

Sudafrica

Totale America del Nord

fra cui:

Stati Uniti d'America

Canada

Totale America del Sud e America Centrale

fra cui:

Brasile

Totale Asia

fra cui:

Repubblica popolare di Cina

Giappone

Repubblica della Corea del Sud

Totale Australia, Oceania e altri

fra cui:

Australia

Non precisati

2. Statistiche da parte della domanda

Totale mondo

Totale Spazio economico europeo

Totale Unione europea (25)

Belgio

Repubblica ceca

Danimarca

Germania

Estonia

Grecia

Spagna

Francia

Irlanda

Italia

Cipro

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Slovenia

Repubblica slovacca

Finlandia

Svezia

Regno Unito

Totale EFTA

Islanda

Norvegia

Svizzera (compreso Liechtenstein)

Totale altri paesi europei

fra cui:

Bulgaria

Romania

Russia

Turchia

Totale Africa

fra cui:

Sudafrica

Paesi del Maghreb

Totale America del Nord

fra cui:

Stati Uniti d'America

Totale América del Sud e América Central

fra cui:

Argentina

Brasile

Totale Asia

fra cui:

Repubblica popolare di Cina

Giappone

Repubblica della Corea del Sud

Totale Australia, Oceania e altri territori

fra cui:

Australia

Non precisati»
